



Comune di Pietra Ligure

RIVIERA LIGURE DELLE PALME



Regolamento Comunale per l'istituzione dell'elenco del Volontariato e dell'Associazione di Promozione Sociale

(Approvato con deliberazione di C.C. n° 20 del 24.05.2005)

Art. 1 Finalità ed oggetto

1. Il Comune di Pietra Ligure, ai sensi degli artt. 87, 88 e 89 dello Statuto Comunale, riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato e della promozione sociale come espressione di solidarietà e pluralismo, ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, sanitario e della solidarietà civile, anche attraverso la partecipazione alla programmazione e concertazione pubblica.
2. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'Elenco Comunale delle Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale.

Art. 2 Istituzione dell'elenco

1. E' istituito l'elenco del Volontariato e della Promozione Sociale.
2. L'elenco si articola nelle seguenti sezioni:
 - Infanzia e famiglia
 - Anziani
 - Disabili
 - Disagio psichico e psichiatrico
 - Immigrazione
 - Disagio sociale
 - Cooperazione internazionale
 - Tutela e promozione dei diritti
 - Tutela del malato
3. Le organizzazioni possono essere iscritte a più di una sezione.
4. Le sezioni possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore delegato alla materia, in relazione all'evolversi delle attività svolte dagli organismi associativi e della legislazione regionale e nazionale.
5. Le associazioni iscritte nell'elenco possono autonomamente costituire la consulta del volontariato, la quale formula proposte ed esprime pareri sui programmi e sui progetti dell'Amministrazione o delle Istituzioni, anche intercomunali, nelle materie in cui operano le istanze di volontariato.

Art. 3 Iscrizione all'elenco

1. Possono iscriversi al presente Elenco le Organizzazioni di Volontariato, così come disciplinate dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266, e le Associazioni di Promozione Sociale, di cui alla Legge 7 dicembre 2000 N. 383, che operano nel territorio del Comune di Pietra Ligure da almeno 6 mesi, indicando una o più sezioni di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. Per l'iscrizione deve essere presentata la seguente documentazione:
 - a) Domanda sottoscritta dal Presidente
 - b) Copia dell'Atto costitutivo
 - c) Copia dello Statuto e degli eventuali Regolamenti
 - d) Copia dell'ultimo Bilancio con relazione sull'attività svolta
 - e) Elenco nominativo dei soggetti che ricoprono cariche associative, con l'indicazione specifica del delegato per i rapporti con l'amministrazione comunale.

Art. 4 Modalità e tempi per l'iscrizione

1. La domanda di iscrizione deve essere presentata su apposita documentazione predisposta dagli uffici comunali e messa a disposizione dei richiedenti.
2. Il competente servizio comunale, verificata la regolarità della documentazione allegata e quindi l'esistenza dei requisiti stabiliti dall'articolo precedente e l'effettivo svolgimento, da parte della organizzazione richiedente, delle attività riconducibili alle finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento, dispone l'iscrizione nell'elenco con provvedimento da emettersi entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. L'ufficio comunale, entro il termine predetto, può altresì richiedere documentazione integrativa e/o chiarimenti. In tale caso il predetto termine di 30 giorni si rinnova a decorrere dalla data in cui perverrà al Comune la nota di risposta da parte dell'organizzazione.
4. Esperita l'istruttoria nei termini e con le modalità innanzi stabilite, il responsabile dell'ufficio valuta l'ammissibilità della richiesta. Nel caso in cui ritenga di non dare corso all'iscrizione, respinge la domanda e rende edotta l'organizzazione richiedente della motivazione che ha portato al provvedimento di diniego. In tale caso, entro 30 giorni dal ricevimento del predetto provvedimento, l'organizzazione potrà inviare all'Ufficio controdeduzioni. L'Ufficio deciderà in via definitiva nei successivi 30 giorni.
5. Nella prima fase sperimentale di istituzione dell'Elenco, l'iscrizione avverrà previa pubblicazione di un Bando che sarà affisso all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente.

Art. 5 Contenuto dell'elenco

1. Le organizzazioni per le quali il procedimento di accoglimento si è concluso con esito positivo sono iscritte nell'elenco che verrà affisso all'albo pretorio per la libera consultazione.
2. Nell'elenco saranno inseriti le seguenti informazioni:
 - a) esatta denominazione e sede dell'organizzazione;
 - b) nome e cognome del Presidente e/o Legale Rappresentante;
 - c) nome e cognome del delegato per i rapporti con il Comune;

- d) data di accoglimento della domanda;
- e) sezione o sezioni per i quali è disposta l'iscrizione.

Art. 6 Revisione dell'elenco

1. L'elenco è soggetto a revisione annuale, finalizzata a verificare sia il permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, sia l'effettivo svolgimento dell'attività dell'associazione.
2. Pertanto le associazioni iscritte devono presentare al Comune entro il 30 giugno di ogni anno la relazione allegata al Bilancio.
3. Eventuali variazioni intervenute nello statuto o negli organi sociali, devono essere comunicate entro 60 giorni.

Art. 7 Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'elenco può essere disposta per:
 - a) la perdita di uno o più dei requisiti per l'iscrizione;
 - b) il mancato svolgimento di alcuna attività da parte dell'Associazione;
 - c) richiesta del Legale Rappresentante dell'Associazione.
2. La cancellazione è disposta con provvedimento del competente ufficio comunale entro 45 giorni dall'accertamento di una delle condizioni di cui al comma precedente. Il predetto provvedimento motivato deve essere comunicato all'organizzazione interessata la quale ha il diritto di opporsi alla cancellazione inviando controdeduzioni nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'ufficio deciderà in via definitiva nei successivi 30 giorni.

Art. 8 Accordi

1. Il Comune e le organizzazioni iscritte all'elenco possono stipulare accordi.
2. Tali accordi devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto dell'accordo ed il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.
3. Gli accordi devono inoltre prevedere:
 - la durata del rapporto;
 - la tipologia delle prestazioni e il progetto dell'intervento;
 - il personale, le strutture, le attrezzature ed i mezzi impiegati nello svolgimento delle attività indicando il personale retribuito;
 - le modalità di coordinamento tra il volontariato e il servizio pubblico nonché le forme di verifica delle prestazioni ed il controllo della loro qualità;
 - la copertura assicurativa degli aderenti per danni arrecati a terzi nello svolgimento dell'attività nonché contro infortuni e malattie connesse all'attività stessa;
 - la disciplina dei rapporti finanziari ivi comprese le modalità di rendicontazione.
4. Gli accordi regolano l'utilizzo di personale strutture attrezzature e mezzi messi a disposizione dagli enti pubblici.

Art. 9 Contributi e patrocinio

1. L'erogazione di contributi alle associazioni iscritte nell'elenco è disposta con provvedimento del Dirigente secondo i criteri e le direttive stabilite dalla Giunta Comunale in base alle norme vigenti.
2. Il patrocinio deve essere richiesto almeno 15 giorni prima dell'iniziativa programmata.

Art. 10 Accesso a strutture pubbliche con modalità agevolate

1. Il Comune può concedere a titolo gratuito o a prezzo ridotto, a seguito di motivato provvedimento della Giunta, beni mobili ed immobili ad Associazioni iscritte nell'elenco quando svolgano attività di competenza dell'amministrazione comunale.
2. In ogni caso sono a carico del beneficiario le spese per le utenze legate all'uso dell'immobile.

Art. 11 Diritti delle organizzazioni

1. Alle organizzazioni iscritti nell'elenco sono altresì riconosciuti i diritti specificamente previsti dallo Statuto Comunale.

Art. 12 Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile, alla legislazione ed alla regolamentazione vigente in materia.

Art. 13 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.